



# COMUNE DI FRANCOFONTE

*Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa*

## **SETTORE III**

ufficio protezione civile

## prevenzione incendi e pulizia fondi – anno 2019

### **ORDINANZA N.12 del 02 maggio 2019**

gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture.

### **IL SINDACO**

**autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della L. n. 225/1992**

**Vista** la legge quadro in materia di incendi boschivi, n° 353 del 21/11/2000;

**Viste** la L.R. n. 16 del 6/04/1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e la L.R. n. 14 del 31/08/1998 "Norme in materia di protezione civile";

**Visto** il D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale", art. 182 comma 6-bis, aggiunto dall'art. 14 comma 8 del DL 91/2014, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, "Fuochi controllati in agricoltura", n. 297 del 4/06/2008;

**Visti** gli artt. 423, 423bis, 424, 425, 435, 449 e 451 del Codice Penale;

**Ritenuto**, opportuno impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire e limitare il rischio incendi nel periodo estivo, in conformità alla normativa sopra richiamata;

**Dato Atto** che il citato comma 6 bis dell'art. 182 attribuisce ai Comuni la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione degli scarti vegetali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute pubblica;

**Considerato** che il territorio comunale di Francofonte, per la sua posizione geografica, registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature e che pertanto occorre prevedere misure aggiuntive di salvaguardia, specificatamente finalizzate ad eliminare o limitare il

rischio di incendi, pericolosi per la pubblica incolumità;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale relativo alla disciplina dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 23.04.2007;

**Ritenuto**, opportuno impartire disposizioni di dettaglio, per la stagione estiva 2019, finalizzate in concreto a prevenire e limitare il rischio di incendi;

## COMUNICA

Il periodo dal 22 maggio al 30 Settembre 2019 è classificato di massimo rischio di incendio boschivo, e per esso è dichiarato "lo stato di grave pericolosità".

Sono inoltre individuati i giorni di "allerta", come appresso segnato:  
tutti i Sabati e Domeniche, nonché i giorni festivi dalla data della presente al 30 settembre compreso.

## ORDINA

- 1) Nel periodo dal I° GIUGNO al 15 OTTOBRE, in prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale, è **fatto divieto** di:
  - Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - Usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
  - Fumare o compier qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, ecc.
  - Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
  - Buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente;
  - Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio
  
- 2) **Tuttavia**, al fine di evitare la propagazione di incendi, **i proprietari, possessori e/o conduttori** di aree agricole non coltivate, di aree a verde urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del **15 giugno 2019, di eliminare, a propria cura e spese**, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai cigli stradali, fabbricati, agli impianti nonché ai confini di proprietà, **per una fascia di rispetto (parafuoco) non inferiore a 15 metri**, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe infestanti, rami che si protendono sullo stesso, di ogni elemento o condizione che possa rappresentare veicolo d'incendio, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli - **ove non sia possibile distruggerli in loco** - all'interno di proprietà con distanza parafuoco di sicurezza. Tali condizioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo estivo.
  
- 3) Su tutto il territorio del Comune di Francofonte, ed in particolare nelle aree agricole, nelle aie o in spazi appositamente approntati, **è consentita solamente la combustione controllata** del materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, nei tempi e nei modi prima descritti, ed osservando le seguenti **prescrizioni**:
  - a) *La combustione del materiale vegetale agricolo-forestale dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto.*
  - b) *Prima di accendere il fuoco, si dovranno preventivamente approntare idonei mezzi di spegnimento.*

- c) Gli abbruciamenti di prevenzione antincendio devono obbligatoriamente essere limitati **dalle ore 6:00 alle ore 8:00** e sotto la stretta sorveglianza e custodia degli esecutori.
- d) Il materiale dovrà essere raccolto in piccoli cumuli in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro, in ogni caso in quantità tale da poter assicurarne lo spegnimento da parte delle stesse persone responsabili dell'attività di vigilanza (conduttore, proprietario del fondo o altre persone incaricate).
- e) Durante la combustione e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata la costante vigilanza da parte del proprietario, conduttore del fondo o di altra persona incaricata.
- f) **E' fatto divieto assoluto di abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci.**
- g) La combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire, preferibilmente, nella fascia mattutina dal sorgere del sole e fino **alle ore 8:00**, ad ogni modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi o molestie a terzi.
- h) **E' fatto divieto assoluto di accensione dei residui vegetali in caso di vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme; in caso che le condizioni di pericolosità sopravvengano a combustione già in corso, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.**
- i) La bruciatura del materiale agricolo derivante da sfalci, potature o ripuliture è consentita se il sito è preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata o ripulita da qualsiasi residuo vegetale della larghezza minima di metri 10.
- j) Il Sindaco, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto nei casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessario l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

## VIETA

La combustione di materiali o sostanze **diverse** dal materiale vegetale di origine agricolo forestale, indicati nella presente ordinanza.

La combustione controllata dei residui vegetali nel perimetro ricompreso nella delimitazione del Centro Urbano o ad una distanza inferiore a 200 metri da esso.

La combustione controllata dei residui vegetali su strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali ) del nostro territorio, poiché arrecanti danni al manto stradale.

La combustione controllata dei residui vegetali all'interno di boschi o ad una distanza inferiore a 200 metri da essi e nei pascoli.

## AVVERTE

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale e fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della L. 353/2000 come recepito dalla legislazione regionale, le violazioni alle norme della presente Ordinanza, ove divampi un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della LR n. 16/1996.

Il divieto di accensione dei fuochi, di cui all'art. 1, è punito, ai sensi del combinato

disposto degli art. 17-bis e 59 del TULPS, con la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 3.098,00.

Nei casi di particolare gravità, ove sia accettato un pericolo concreto ed attuale per la pubblica o privata incolumità, il Settore Protezione Civile potrà procedere all'esecuzione in danno dei lavori di messa in sicurezza di quei fondi agricoli o urbani per i quali i proprietari e/o i possessori non hanno adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 della presente Ordinanza.

## INVITA

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne o nelle zone urbane o periferiche e a chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica, a darne comunicazione telefonica immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

**VIGILI DEL FUOCO 115**

**Corpo Forestale 1515**

**Polizia Municipale di Francofonte 095.6145733 - 095.6145744**

**Carabinieri 112**

## DISPONE

- Che la presente ordinanza venga trasmessa a tutte le Forze operanti in zona (Comando di Polizia Municipale, Stazione locale dei Carabinieri, Vigili del Fuoco di Lentini), le quali sono incaricate del controllo sulla sua osservanza;
- venga pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
- sia trasmessa alla Prefettura di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, alle associazioni agricole e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e di comunicazione presenti sul territorio



**IL SINDACO**  
(Arch. Daniele Lentini)

**Sede Municipale** 03 MAG. 2019